

## **BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA E SOFTWARE SANA**

### **I dati vengono trattati in maniera conforme alla legge?**

### **La FLP ha posto il quesito all'Amministrazione**

Lo stato di emergenza nazionale decretato a causa della pandemia dovuta all'agente patogeno Covid-19 ha provocato un vero e proprio terremoto dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro.

Se prima di questo evento il lavoro agile si limitava ad una sperimentazione per scenari futuristici, ora questo modo di operare è divenuta la modalità ordinaria di lavoro per la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici.

Ciò ha comportato un balzo in avanti per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici, in quanto è divenuto possibile effettuare accessi da remoto alle postazioni lavorative, alle banche dati ed alle applicazioni in rete.

Tecnologia e modalità di lavoro si stanno dunque intrecciando sempre più e, di conseguenza, argomenti che trattano di informatica non possono più essere considerati a priori come "*materia riservata agli specialisti*", specie quando si incontrano problematiche rilevanti sotto il profilo giuridico che riguardano contemporaneamente aspetti tecnici e normativi.

Raccogliendo delle segnalazioni che ci sono pervenute e che riguardano il trattamento di alcuni dati abbiamo deciso di porre all'Amministrazione un quesito in merito al software con il quale viene gestita la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ed al SANA.

Nella pagina successiva la lettera inviata in data odierna all'Amministrazione.

*A cura Coordinamento Nazionale FLP Interno*

Roma, 27 aprile 2020

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali  
dell'Amministrazione Civile dell'Interno  
Viceprefetto Tania Giallongo

Oggetto: Richieste relative ad aspetti di legittimità della BDNA e del software SANA.

La scrivente O.S. intende sottoporre a codesta Amministrazione:

1. un'osservazione in merito alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
2. un quesito relativo all'adozione del software SANA.

A avviso della scrivente O.S. la trasposizione informatica del procedimento amministrativo che porta al rilascio della documentazione antimafia manca di un atto endoprocedimentale riservato alla Dirigenza. L'atto finale della BDNA consiste nel rilascio del documento richiesto dall'istante (comunicazione o informazione ai sensi del d. lgs. 159/2011) oppure in un diniego. Quest'ultimo caso è il preludio per la possibile emissione di un provvedimento interdittivo nei confronti di uno o più soggetti.

L'insieme di atti che porta alla decisione finale prevede anche dei momenti in cui l'avanzamento del procedimento non è automatico, bensì discrezionale, ossia associato ad una scelta dirigenziale.

L'operatività della BDNA è tuttavia completamente a carico degli operatori dal punto di vista telematico; nell'atto finale informatico, ad avviso della scrivente O.S., non risulta evidente alcun intervento dirigenziale (a meno che l'approvazione finale non sia effettuata dal dirigente stesso).

La predisposizione di una interdittiva antimafia spetta ad una figura apicale dell'Amministrazione come il Prefetto e dunque la responsabilità in carico a figure di vertice.

Tuttavia si ritiene che per evitare incomprensioni (*"non era stato dato il nulla osta per il rilascio"*) e dunque per tutelare meglio i lavoratori, sarebbe utile dotare la BDNA di una sorta di visto dirigenziale, sulla falsa riga di quanto già previsto dal software SANA.

A proposito di quest'ultimo programma adottato dall'Amministrazione, ora dedicato anche alla gestione di pratiche relative al contrasto del racket e dell'usura, si chiede se il suo utilizzo sia conforme alla normativa sul trattamento dei dati. Tale tipo di pratiche, che necessariamente entrano a far parte del procedimento amministrativo, sono infatti informazioni prodotte dall'Autorità Giudiziaria.

Pertanto si ritiene necessario verificare se la banca dati costituita è conforme alla normativa (GDPR - regolamento EU 679/2016 - e con il novellato d. lgs. 196/2003)

Per la precisione l'art. 10 del primo atto regolamentare enuncia quanto segue: *"Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati..."*.

Il dl 101/2018 ha apportato modifiche sostanziali al Codice in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto ovviamente della cornice normativa del regolamento europeo appena menzionato, apponendo dettagli normativi, in senso restrittivo, secondo la specifica realtà italiana. In particolare l'art. 2-octies si occupa dei dati relativi a condanne penali e reati. Quest'ultimo prescrive che il trattamento di questa tipologia di informazioni deve avvenire *"se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati"* se colui che opera materialmente sui dati non è autorità pubblica.

Il comma 3 di questo articolo, non specificando se il titolare è un soggetto pubblico o privato, elenca una serie di trattamenti, tra i quali l'informazione in ambito di procedimenti antimafia e comunque ribadisce la necessità della preesistenza di atto normativo autorizzatorio.

In questo caso il dpcm 193/2014 è proprio l'atto necessario che rappresenta la premessa per la costituzione della BDNA.

Tra i vari trattamenti elencati non si rilevano espressioni che possano essere ricondotte a procedimenti relativi al contrasto del racket o dell'usura e dunque il dubbio ricade su quanto esposto nel comma 5: *"quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies"*, il quale richiama comunque la premessa dell'esistenza di un atto normativo autorizzatorio.

Quindi, se il software SANA archivia (e dunque tratta) dati attinenti a quanto menzionato nell'art. 10 del GDPR, la scrivente O.S. chiede a codesta Amministrazione di chiarire qual'è l'atto autorizzatorio preventivo.

In altre parole si chiede un chiarimento generale in merito ai dubbi sopra esposti, in merito a questioni di legittimità.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno  
Dario Montalbetti

